


PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) AI SENSI
DELLA L.R. 9/99 E S.M.E.I. DELLA "CAVA BARCA 2014" POLO n.8
"TRAVERSA SELETTIVA PANARO" P.A.E. DEL COMUNE DI SAN CESARIO S. P.

- CAVA BARCA 2014 -

APPENDICE
C.1

**PROGETTO DEFINITIVO DEL PIANO
DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE**



Fascicolo
n.09

PROPOSTA DI CONVENZIONE

Proprietà: FRANTOIO MACCAFERRI S.N.C.
DI MACCAFERRI DANILO E C.

Frantoio Maccaferri s.n.c.
di Maccaferri Danilo & C.
Via F.lli Cervi, 7 - Tel. 059/930139
41018 SAN CESARIO sul PANARO (Mo)
C. F. e P. IVA 02188330365

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Geom. LORENZO LORENZONI
COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO: Dott. Agr. RITA BEGA

GRUPPO DI LAVORO:

Geom. LORENZO LORENZONI
Topografia

Dott. Geol. ALBERTO FIORI
Aspetti Geologici ed Idrogeologici

Dott. MICHELA MALAGOLI
Rumore e Qualità dell'Aria

Dott. Agr. RITA BEGA
Progetto Ripristino Vegetazionale
e Aspetti Ambientali



VIDIMAZIONI:

Settembre 2014

Comune di San Cesario sul Panaro
Provincia di Modena

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA

ai sensi della L.R. 18/07/1991, n.17, Artt. 11 e 12:

- *Cava denominata: "CAVA BARCA 2014".*
- *Polo e ambito estrattivo: POLO ESTRATTIVO n.8 "TRAVERSA SELETTIVA PANARO".*

FRA

- IL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (che in seguito verrà citato come COMUNE), con Codice Fiscale 00311560361, nella persona del Responsabile pro tempore del 4° Settore Urbanistica Edilizia – Ambiente Arch. MAGNANI ALESSANDRO;

E

- La Ditta FRANTOIO MACCAFERRI S.N.C. DI MACCAFERRI DANILO & C. (che in seguito verrà citata come DITTA) rappresentata dal Sig. Maccaferri Danilo nella qualità di Legale Rappresentante con Codice Fiscale 02188330365 e sede in Via Fratelli Cervi n.7 in San Cesario sul Panaro (MO), esercente l'attività estrattiva;

PREMESSO:

- che la Ditta ha presentato Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.e.i., dell'area inserita nel Polo Estrattivo N.8 "Traversa Selettiva Panaro" in data _____, e che lo stesso è stato approvato in data _____;
- che ai sensi dell'art. 26 co.4 il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto;
- che la Ditta in data _____ con protocollo di ricezione n. _____ ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "CAVA BARCA 2014", per l'estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata "Polo Estrattivo n.8 Traversa Selettiva Panaro", ed identificata nel P.A.E. vigente del Comune di S. Cesario s/P.;
- che l'area in argomento è oggetto dell'Accordo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, ai sensi dell'Art. 24 della L.R. n. 7/2004 e dell'Art. 11 della L. 241/1990, sottoscritto in data _____, relativo all'attuazione del Polo Estrattivo n. 8 "Traversa Selettiva Panaro" secondo le previsioni del P.A.E. vigente del Comune di San Cesario sul Panaro;
- che l'area oggetto della presente Convenzione risulta identificata al Catasto Terreni del Comune di San Cesario s/P al Foglio 30, Mappali 169 parte – 170 – 160 – 161 – 45 per una superficie complessiva di mq. 65.224 e confina a Nord con proprietà Cuzzani Rosina, Rosi Lucia, Rosi Maria Rosa, Cecoli Davide, Cecoli Perla e Vezzalini Marisa, a Est con proprietà Stanzani Chiara, Vignali Ambra e Vignali Davide, a Sud con proprietà Demanio Pubblico dello Stato, ad Ovest con proprietà della ditta Granulati Donnini s.p.a. e Azienda Agricola Maccaferri Danilo e Cremonini Angela s.s.;
- che per la Ditta la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titoli di proprietà;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine dell'attività;
- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'Art. 13 della L.R. 17/91 ed alle disposizioni delle Norme di Attuazione del P.A.E. vigente;
- che la competente conferenza dei servizi ha esaminato, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.e.i. la domanda di cui sopra, con relativi allegati tecnici e amministrativi esprimendo il proprio parere di Valutazione d'Impatto Ambientale POSITIVA, in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le eventuali prescrizioni definite nel Rapporto Ambientale, approvato poi con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____;
- che la competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.e.i. e ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del _____ n. _____ esprimendo il proprio avviso con parere n. _____ del _____;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. ____ del _____;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 11, secondo Comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:
 - Elenco Elaborati
 - Domanda
 - Procure Speciali
 - Fascicolo n.01 - Documenti Amministrativi
 - Fascicolo n.02 - Relazione Tecnico-Illustrativa
 - Fascicolo n.03 - Documentazione Fotografica
 - Fascicolo n.04 - Relazione Agrovegetazionale
 - Fascicolo n.05 - Relazione Geologica, Idrogeologica e Giacimentologica
 - Fascicolo n.06 - Piano di Monitoraggio Ambientale
 - Fascicolo n.07 - Piano di Gestione Rifiuti
 - Fascicolo n.08 - Programma Economico Finanziario
 - Fascicolo n.09 - Proposta di Convenzione
 - Fascicolo n.10 - Estratto degli Strumenti di Pianificazione Territoriale
 - Tavola n.01 - Corografia e Viabilità
 - Tavola n.02 - Tavola di Inquadramento
 - Tavola n.03 - Monografia dei Capisaldi di Riferimento
 - Tavola n.04 - Stato di Fatto (Settembre 2014)
 - Tavola n.05 - Sezioni dello Stato di Fatto
 - Tavola n.06 - Opere Preliminari allo Scavo
 - Tavola n.07 - Progetto di Escavazione (Senza Deroghe)
 - Tavola n.08 - Progetto di Escavazione (Con Deroghe)
 - Tavola n.09 - Sezioni di Escavazione
 - Tavola n.10 - Progetto di Ripristino Morfologico (Senza Deroghe)
 - Tavola n.11 - Progetto di Ripristino Morfologico (Con Deroghe)
 - Tavola n.12 - Sezioni di Ripristino Morfologico
 - Tavola n.13 - Progetto di Ripristino Ambientale e Vegetazionale (Senza Deroghe)
 - Tavola n.14 - Progetto di Ripristino Ambientale e Vegetazionale (Con Deroghe)

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I°
CONDIZIONI E OPERE PRELIMINARI

ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 11 della L.R. 18.07.1991 n.17.

La durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni due per l'escavazione più un terzo anno per la sistemazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

L'autorizzazione è personale; ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come previsto all'Art. 15, Comma 2°, della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe della Convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

ART. 2 - GARANZIA FINANZIARIA

Alla firma del presente atto, la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 17/91, la garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni di cui al successivo Art. 32.

ART. 3 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'Art.28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128, al Comune, alla Provincia e alla U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia e all'AUSL competente, copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

ART. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

ART. 5 - RECINZIONE

L'area della cava dovrà essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m, e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.50 m o con altro mezzo idoneo a precludere sia l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate, sia la discarica indiscriminata di rifiuti.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di San Cesario s/P.
- Tipo di materiale estratto
- Denominazione della cava
- Progettisti
- Ditta esercente
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico

- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Scadenza autorizzazione convenzionata.

ART. 7 – MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE

Allo scopo vengono utilizzati i pozzi esistenti individuati nel piano di coltivazione in quanto risultano di profondità di oltre 5 m al di sotto del minimo livello raggiunto dalla falda principale nell'ultimo ventennio, rivestiti ed attrezzati per le misure di livello ed i campionamenti periodici delle acque. La rete di monitoraggio è individuata nel piano di coltivazione e realizzata prima dell'inizio dell'attività di escavazione e, al fine di poter disporre di dati significativi di confronto, dovrà essere effettuata una determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e dei livelli piezometrici delle acque, prima dell'inizio dell'attività estrattiva.

I campionamenti dovranno essere effettuati di norma con una frequenza mensile per quanto riguarda le misure piezometriche, ampliata trimestralmente per la determinazione di temperatura, pH e conducibilità; semestralmente dovranno essere inoltre previste indagini chimiche di maggior dettaglio (in questo caso dovranno essere condotte sia prima dell'inizio dell'attività che in fase di esercizio).

Quanto sopra dovrà essere documentato e fornito mensilmente a Comune, ARPA, ATO e Provincia e comunque essere presentato a corredo della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista all'art. 51 delle N.T.A.

In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

ART. 8 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO E POLVEROSITA'

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.

ART. 9 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Secondo quanto stabilito dal documento "Classificazione in zone del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 01.03.1991: norme attuative d'applicazione ad integrazione del vigente regolamento comunale d'igiene", art. 16 bis punto A), al Piano Particolareggiato risultano allegati una documentazione di previsione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente, rilievo fonometrico dello stato di fatto, con riferimento alle sorgenti che inducono rumorosità nell'area cui si riferisce il Piano Attuativo (comprese quelle che sono collocate nelle sue adiacenze), previsioni relative ai livelli di rumorosità che verranno raggiunti a seguito dell'attivazione del Piano, con dimostrazione del rispetto del limite massimo di zona. Le previsioni hanno tenuto conto delle sorgenti fisse e/o mobili che interessano l'area e hanno indicato le misure che sono state adottate per garantire il rispetto dei limiti. L'approvazione del Piano Attuativo è avvenuta con determinazione della zonizzazione acustica e con aggiornamento della classificazione in zone, e assegnazione al nuovo comparto della classe relativa alla specifica destinazione d'uso, che dovrà essere opportunamente riportato su apposita base cartografica. Tale modifica per quanto riguarda le zone per attività estrattiva, è da ritenersi temporanea e scadrà con l'ultimazione delle opere ripristinatorie delle cave. E' fatta eccezione per le aree nelle quali verranno insediati gli impianti di trasformazione dei materiali lapidei.

Nelle aree estrattive, appartenenti secondo la zonizzazione acustica (Relazione tecnica - tabella 2) alla Classe V, il livello sonoro equivalente, misurato al perimetro esterno dell'area (compresi i rispetti), non potrà superare, in ogni caso i 70 dB(A) in periodo diurno ed i 60 dB(A) in periodo notturno; è previsto l'automatico adeguamento a limiti sonori più restrittivi in riferimento all'applicazione della Legge 26.10.1995 n. 447.

Per le aree oggetto di intervento le condizioni prese in esame nello studio di impatto ambientale redatto e inserito nel P.P.I.P. non hanno subito significativi cambiamenti, pertanto le valutazioni fatte sono da ritenersi attendibili anche per il progetto di coltivazione della cava in essere.

TITOLO II° **ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI RISISTEMAZIONE**

ART. 10 - SUPERFICIE DI CAVA

L'area interessata all'intervento è di mq. 65.224, di cui mq. 6.172 oggetto di escavazione, mq. 2.306 in area di escavazione previa richiesta di deroga all'Art. 104 del D.P.R. 128/59 e mq. 56.746 di rispetto e servizio.

ART. 11 - MATERIALI ASPORTABILI

La profondità massima di scavo e di ml 10,00 dal piano di campagna originario.

Il volume massimo estraibile ed asportabile di sabbia e ghiaia per i due anni è pari a mc. 57.079 di cui escavabile previa richiesta in deroga all'art. 104 D.P.R. 128/59 mc.16.264.

Il volume del cappellaccio comprensivo del materiale di riporto superficiale ammonta a mc.16.838 e il volume di scarto a mc. 6.342 entrambi riferiti al volume massimo estraibile.

La esatta quantificazione dei materiali effettivamente estratti verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art. 20.

Ai quantitativi così definiti dei diversi materiali estratti, verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo Art. 31.

ART. 12 - TERRENO VEGETALE E DI SCARTO

Il terreno vegetale e gli eventuali scarti (terreni di copertura non vegetali e terreni non ghiaiosi e sabbiosi intercalati alle ghiaie e/o sabbie) dovranno essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale così come previsto dagli atti di progetto.

L'eventuale materiale eccedente, rispetto ai fabbisogni delle opere di risistemazione, potrà essere utilizzato all'esterno del polo/ambito estrattivo per usi diversi o per le opere di recupero vegetazionale delle cave cessate e/o altre opere di bonifica agricola o ambientale purché autorizzate dal Comune; detti materiali debbono comunque essere riutilizzati a seconda delle loro caratteristiche geotecniche e pedologiche, escludendo il conferimento, come rifiuto, a discarica controllata. In caso contrario sarà soggetto alle tariffe di cui al successivo Art. 31.

ART. 13 - PRESENZA DI MATERIALE DI SCARTO

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'Art. 31 della presente Convenzione.

E' comunque vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto nel piano di coltivazione autorizzato.

In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come scarti, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

La discarica di materiale di scarto al di fuori dell'area di cava deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e può essere utilizzata per colmate e sistemazioni finali di cave o per la copertura di discariche controllate. Il materiale di scarto va collocato in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità.

L'eventuale utilizzo di tali materiali per scopi differenti comporterà l'applicazione delle tariffe di cui al successivo Art. 31.

ART. 14 - PROFONDITA` DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di ml. 10,00 rilevati rispetto al piano di campagna naturale e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Ditta, corredato di scheda monografica.

ART. 15 - DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie esterne; le opere relative fanno parte del progetto e sono sottoposte all'approvazione del Comune.

ART. 16 - FASE DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

La completa risistemazione dell'area di cava deve avvenire come definito dal precedente Art. 1/lettera B); l'inerzia della Ditta nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'Art. 16 della L.R. 17/91.

In caso di decadenza, il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo Art.32.

ART. 17 - QUOTA FONDO SCAVO

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul ciglio scavo, dove possibile, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

ART. 18 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario l'ottenimento di alcun titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. n.15 del 30/07/2013.

ART. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva, all'uopo fissata all'Art.1 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al successivo Art.23 e delle eventuali proroghe previste dal precedente Art.1 lettera D).

La Ditta si impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni effettuate per la risistemazione, comprensiva di eventuali sostituzioni per fallanza, per un periodo di anni due dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente convenzione estrattiva.

ART. 20 - RELAZIONE ANNUALE

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori redatto sulla base della appendice "Relazione sull'attività estrattiva" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di Novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di Novembre ed indicato nella relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo Art.31.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Rete di Imprese.

ART. 21 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI CAVA

La Ditta, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:

ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto, nonché quelle opere di competenza, previste nell'art. 3 lettera c) e nell'art. 9 delle N.T.A. di P.A.E., di mitigazione generale degli impatti d'area;

ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

ART. 22 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 90 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo Art.32 lett. A) e facendone gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento comunale.

TITOLO III°

CLAUSOLE GENERALI

ART. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, il Comitato di Gestione è tenuto a far sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo, dopo l'eventuale sopralluogo e col benestare scritto della competente Soprintendenza.

In tale ipotesi, trattasi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione e comunque non superiore ad anni 1 (uno), secondo quanto stabilito all'art. 15 della L.R. 17/91.

Nelle aree gravate dal vincolo del tipo b2 del P.T.C.P. adottato, dovrà essere garantita, previa informazione scritta del Sindaco, la presenza durante le operazioni di asportazione dei terreni limosi di copertura alle ghiaie (cappellaccio), di un archeologo in rappresentanza ufficiale della Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna, per verificare la presenza di reperti d'interesse archeologico, la loro consistenza e dettare le eventuali prescrizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, nonché l'eventuale sospensione dei lavori e/o proporre al Sindaco la revoca dell'autorizzazione.

ART. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

ART. 25 - RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

ART. 26 - DANNI

Nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Sindaco notificherà alla Ditta esercente la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo Art. 36, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

TITOLO IV°

ART. 27 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e, in aumento, del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt.11,12, 13,14.

ART. 28 - DEROGHE

L'escavazione nelle zone di rispetto, così come definite all'Art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio di specifico Decreto Provinciale di deroga o altro provvedimento equivalente.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

ART. 29 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto (P.C.) e con l'impiego delle seguenti tipologie di materiali:

- a) terreno vegetale e terreno sterile accantonato
- b) materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, tout-venant provenienti dall'esecuzione di scavi per l'edilizia (scavi per fondazioni fabbricati, trincee per posa cavi, tubazioni, scavi per gallerie e canali) in quanto materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- c) scarti di cava, materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa, argillosa o marnosa e simili;
- d) limi derivati dai procedimenti industriali di lavaggio dei materiali litoidi;
- e) sono comunque esclusi i materiali di scavo pericolosi o non pericolosi ma miscelati con i primi (art. 187 D. Lgs. 152/2006).

La Ditta è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi; a tal proposito esso dovrà comunicare a Comune, ARPA, ATO e Provincia quantità, provenienza e tipologia dei materiali prima del loro utilizzo.

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di discarica controllata se non esplicitamente previsto dal Piano Provinciale in materia di rifiuti, fatte salve tutte le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

I materiali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, non sono soggetti alla disciplina del D. Lgs. 152/2006 in forza dell'art. 186.

I materiali di cui alla lettera d) non sono soggetti al medesimo decreto in forza dell'art.185 comma 1° lett. d) del D. Lgs. 152/2006.

ART. 30 - CESSIONE AREE E CONCESSIONE D'USO PUBBLICO

La Ditta, si impegna fin da ora, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, alla cessione di area alla mano pubblica, a titolo di onere convenzionale.

Le cessioni avverranno a seguito di semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale; le spese di frazionamento restano a carico della Ditta; le spese relative all'atto di cessione restano a carico del Comune di S. Cesario s/P.

TITOLO V° **ONERI E GARANZIE**

ART. 31 - TARIFFE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 Dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° Comma dello Art. 12 della L.R. 17/91.

Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente Art. 20.

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti, alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (Art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

ART. 32 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) A garanzia delle opere di ripristino morfologico e di recupero agro-vegetazionale la Ditta dovrà prestare una garanzia fidejussoria nella misura di € 132.117,97 (centotrentaduemilacentodiciassette/97) corrispondente alla spesa presunta per tali operazioni, come rilevato dal Programma Economico Finanziario allegato agli atti di progetto.

Le garanzie di cui al precedente punto sono costituite a mezzo di fidejussione/i bancaria/e e/o assicurativa/e contratta/e in data _____ presso l'istituto _____ ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

Il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio le seguenti clausole:

il mancato versamento da parte del richiedente la garanzia del premio o del costo annuo delle fidejussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di S. Cesario s/P., dell'Istituto o Compagnia fidejubente;

indipendentemente da qualsiasi secondario fatto o clausola solo il Comune di S. Cesario s/P. è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fidejussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;

fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

L'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° Comma dell'Art.1944 del Codice Civile e senza attendere la sistemazione giudiziaria.

All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al precedente Art.20 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

ART. 33 - SVINCOLO DELLA GARANZIA

Lo svincolo della fidejussione Art. 32 è regolato come segue:

A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale e/o delle opere in oggetto, così come previsti dai progetti di sistemazione e/o delle opere in oggetto di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei Lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione;

la completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale;

detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

E' ammesso, ad insindacabile giudizio del Comune, il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui ai precedenti commi, fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto.

ART. 34 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

ART. 35 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 36 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin da ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'Art. 822 del C.P.C.

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

ART. 37 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 22 della Legge Regionale 18.07.1991 n.17.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.P.R. 10.09.1982 n.915 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

TITOLO VI°
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 38 - REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli Artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.1972 n. 634 e dell'Art.10 dell'Allegato A del medesimo D.P.R. 634/72.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta Frantoio Maccaferri s.n.c. di Maccaferri Danilo C..

S. Cesario s/P., li _____

Per IL COMUNE DI SAN CESARIO s/P
Il Responsabile pro tempore
Del 4° Settore Urbanistica Edilizia-Ambiente
ARCH. MAGNANI ALESSANDRO

Per la Ditta FRANTOIO MACCAFERRI S.N.C.
DI MACCAFERRI DANILO & C.

SIG. MACCAFERRI DANILO
